



Comune di Baranzate

*Città Metropolitana di Milano
Area Gestione del Territorio*

ALLEGATO 4

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DPR 207/2010

(solo per imprese non in possesso di attestazione SOA)

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006:

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE VIA MILANO ED ALTRE VIE COMUNALI
CIG: 65245515CF

Importo a base d'appalto (esclusi oneri per la sicurezza):

€. 32.958,25 (Euro TRENTADUEMILANOVECENTOCINQUANTOTTO/25) IVA ESCLUSA

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 2.500,00 (Euro DUEMILACINQUECENTO/00) IVA ESCLUSA

Importo per la qualificazione:

€. 35.458,25 (Euro TRENTACINQUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTOTTO/25) IVA ESCLUSA

La capacità tecnico-organizzativa secondo la disciplina di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, per i valori indicati dall'operatore economico nella domanda, deve essere dimostrata mediante la produzione della seguente documentazione:

- a) [art.90, comma 1°, lettera a, del D.P.R. 207/2010] – l'importo dei lavori aventi caratteristiche analoghi a quelli della categoria per la quale l'operatore economico si candida, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, deve essere documentata con la presentazione dei certificati di esecuzione degli stessi rilasciati dai committenti, redatti esclusivamente in conformità allo schema di cui all'allegato D al D.P.R.

La somma dell'importo totale indicato al Quadro C di ogni singolo certificato deve essere almeno pari al valore indicato dall'operatore economico nella domanda;

- b) [art.90, comma 1°, lettera b, del D.P.R. 207/2010] – il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Il costo sostenuto per il personale dipendente è composto da retribuzioni e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza.

Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria; per le imprese individuali il valore della retribuzione del titolare è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail.

Il predetto costo sostenuto per il personale dipendente deve essere documentato dall'operatore economico, qualora non tenuta alla redazione del bilancio, esclusivamente con le dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o Modello Unico (ultimi 5 anni), corredati dalla relativa ricevuta di presentazione. In particolare il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel "Prospetto di determinazione dei redditi ai fini Irpef", o nel "Prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo", oppure, ancora, nel "Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri".



Comune di Baranzate

Provincia di Milano
Area <Gestione del Territorio>

Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, l'operatore economico dovrà comprovare il costo complessivo con autocertificazione, corredata da documentazione rilasciata dalla sede competente dell'INPS che ne attesti l'importo.

La ripartizione del costo fra il personale operaio ed il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione suscettibile di verifica attraverso l'eventuale richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione rilasciata dalle sedi competente dell'INPS, dell'INAIL o della CASSA EDILE comprovante la consistenza dell'organico.

Il predetto costo (per le S.p.A. e le S.r.l.) sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando deve essere documentato dalle società con i bilanci annuali riclassificati in conformità alle direttive europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dalla voce "costi per il personale" del conto economico redatto ai sensi di Legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovato dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio dei dipendenti diviso per le corrispondenti categorie, nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico, suscettibile di verifica attraverso l'eventuale richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione rilasciata dalle sedi competenti dell'INPS, dell'INAIL o della CASSA EDILE comprovante la consistenza dell'organico;

- c) [art.90, comma 1°, lettera c] – il possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori oggetto della categoria per la quale l'operatore economico ha chiesto l'iscrizione nell'elenco aperto, consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico destinati alla realizzazione dei lavori oggetto della categoria stessa, come meglio precisato nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22/6/2000, n. 823/400/93, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, (con esclusione, quindi, di quelli assunti in comodato). Il possesso del requisito in questione deve essere dimostrato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'art. 47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, resa dall'operatore economico, contenente le essenziali indicazioni identificative della predetta attrezzatura tecnica con la precisazione per ciascuna, se trattasi di attrezzatura in proprietà ovvero, in locazione finanziaria o noleggio.

Si avvertono gli operatori economici che dovrà essere prodotta esclusivamente la documentazione innanzi elencata e, pertanto, non potranno essere ammesse dichiarazioni analoghe o equivalenti diverse da quelle espressamente stabilite dalla Legge per la dimostrazione dei requisiti previsti (ad esempio mod. 770, mod. Dm/10, bilanci pro-forma e quant'altro).

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 18, del citato D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ovvero, in conformità all'art. 19 della stessa norma mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'art. 47, resa dall'operatore economico circa la conformità all'originale dei documenti in questione in possesso dell'interessato. Per quanto attiene alla modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste, si precisa che ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, fatte salve le responsabilità civili e penali che il dichiarante assume in caso di dichiarazioni mendaci, non è prescritto l'obbligo di autentica della firma del dichiarante a mezzo di pubblico ufficiale, essendo sufficiente, a tal fine, allegare alle dichiarazioni in questione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, nei termini di validità, del dichiarante stesso.